



COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano
Ufficio Polizia Locale

TRASPORTO PASSEGGERO SU CICLOMOTORI: normativa vigente (art. 170 C.d.S.)

Dal 14 luglio 2006 è offerta la possibilità al conducente di un ciclomotore fino a 50 cc di trasportare un passeggero. Il trasporto del passeggero **non è però attuabile su tutti i ciclomotori**; infatti, per il trasporto del passeggero, sono necessari **tre** requisiti fondamentali:

- maggiore età del conducente;
- omologazione del ciclomotore al trasporto del secondo passeggero;
- possesso della nuova targa e del certificato di circolazione.

In assenza di uno solo dei requisiti sopra riportati, **è vietato** il trasporto del passeggero.

Per riassumere:



Ciclomotore munito di Contrassegno Identificativo Ciclomotore (targhetta) e Certificato di Idoneità Tecnica (anche se omologato per il trasporto di passeggero):

Vietato il trasporto di passeggero anche ai maggiorenni



Ciclomotore munito di Certificato di Circolazione e Targa:

Consentito il trasporto di passeggero solo ai maggiorenni

Si rammenta che per la violazione dell'art. 170 del C.d.S. (trasporto di passeggero su ciclomotore) oltre alla sanzione amministrativa da €. 70,00 a €. 285,00, viene applicata anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore per sessanta giorni. Se nel corso di un biennio viene accertata più di una violazione, il fermo amministrativo è disposto per novanta giorni.

Al minore che circola con passeggero a bordo, oltre alla sanzione prevista dall'art. 170 sopra indicato, concorre la violazione prevista dall'art. 115 comma 4 ("assenza dei requisiti per il trasporto di passeggero" da €. 36,00 a €. 148,00); al genitore la violazione prevista dall'art. 115 comma 5 ("incauto affidamento" da €. 36,00 a €. 148,00).

Ulteriori precisazioni:

- chi è in possesso di ciclomotore omologato per il trasporto di passeggero ma con contrassegno identificativo ciclomotore, **può** richiedere l'immatricolazione con la nuova targa così da essere autorizzato al trasporto (solo ai maggiorenni);

- la nuova targa è abbinata **solo** al ciclomotore su cui è installata: non è possibile utilizzarla per un ulteriore ciclomotore. In caso di vendita del ciclomotore, il proprietario della targa la **può** trattenere per essere utilizzata su un altro ciclomotore **previa** comunicazione alla Motorizzazione Civile. La targa, se non più utilizzata, deve essere distrutta e di tale operazione bisogna informare la Motorizzazione Civile, secondo la procedura vigente.